



**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE
ACCORDO QUADRO**

**“CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-PARTE
AMMINISTRATIVA”**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Marcella Malzanni _____ | Il Dirigente Ing. David Cornacchia _____ |
| Il Progettista - Direttore Lavori Ing Marco Spolti _____ | Il Segretario Generale Dott Filippo Ballatore _____ |
| | Il Sindaco Marco Citterio _____ |

| revisioni | | | | |
|-----------|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| N. | data | descrizione | Responsabile revisione | Responsabile validazione |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| |
|------------------------------|
| DATA Agosto 2019 |
| ALLEGATO 03E05 |

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE
ACCORDO QUADRO

Art. 1. - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

Formano oggetto del presente accordo quadro le opere, le somministrazioni e le prestazioni per eseguire i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione delle scuole comunali.

Le tipologie di intervento contemplate dal presente accordo quadro consisteranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, nell'esecuzione delle lavorazioni elencate negli articoli successivi, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari per darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente capitolato e secondo le regole dell'arte, con la massima diligenza da parte dell'appaltatore.

Art. 2. - ELENCO SCUOLE COMUNALI

| | stabile | indirizzo |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Asilo Nido "L'Albero grande" | Via Milano |
| 2 | Scuola dell'infanzia "Piccole Tracce" | via D'Azeglio |
| 3 | Scuola primaria "Carlo Porta" | Via Alessandria |
| 4 | Scuola primaria "Gabrio Piola" | Via D'Azeglio |
| 5 | Scuola primaria "Ada Negri". | Via Zara, Paina |
| 6 | Scuola primaria "San Filippo Neri" | Via San Filippo Neri, Birone |
| 7 | Scuola primaria "Don Rinaldo Beretta" | Via Longoni, Robbiano |
| 8 | Scuola secondaria di primo grado "Salvo D'Acquisto" | Via Manzoni |
| 9* | Scuola secondaria di primo grado "A. da Giussano" | P.le A.Moro |
| 10 | Palestra di Robbiano | Via Longoni |

Art. 3. - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le lavorazioni incluse nell'appalto sono indicativamente le seguenti:

- Rimozione e smaltimento comprensivi di oneri di trasporto e di scarica dei corpi lampada nei Locali previsti dal Lotto di intervento. Per i corpi lampada rimossi, ma in buono stato, possono essere portati al magazzino comunale, a discrezione della DL e Amministrazione Comunale.
- Fornitura e Posa di Corpo illuminante nuovo, secondo Progetto e quanto previsto nel Lotto di intervento, di nuovi corpi lampada a Led.
- Verifica e Collaudo degli impianti di illuminazione ordinaria ed ove previsto di funzionamento in Emergenza (durata 1h e 5 lux sul piano) del Lotto in oggetto, con presentazione della relativa documentazione timbrata e firmata da un Professionista, comprovante le misure effettuate con strumento Luxmetro certificato e relativi punti di misurazione
- Pulizia generale dei singoli locali oggetto degli interventi di sostituzione dei corpi lampada
- Attività di ripristino con stuccatura e tinteggiatura a seguito della rimozione dei corpi lampada

Art. 4. - AMMONTARE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'ammontare presunto dell'accordo quadro è stabilito in complessivi di quadro economico di € 165.000,00 di cui per lavori € 118.217,80, oltre IVA e oneri di sicurezza, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 35 comma 16 del DLgs 50/2016 l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo sopra indicato.

L'Amministrazione comunale, nel periodo di durata dell'accordo, potrà commissionare all'Appaltatore oggetto d'appalto fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato, tramite contratti applicativi e successivi ordini di lavoro. L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione comunale non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo, oppure, qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza di tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto, di aver preso visione dei luoghi e di tutte le situazioni che, in qualsiasi modo, possono avere influenze sulla esecuzione delle prestazioni e di conseguenza sulle condizioni pattuite in sede di gara e di conseguenza rinuncia a qualsiasi azione per ottenere aumenti e compensi non previsti.

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere elettriche -«OG11».

Art. 5. - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, oppure dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo, se precedente.

Art. 6. - REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, in forma giuridica dovrà essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 80 del DLgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 7. - NORMATIVA E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalle seguenti Norme e Leggi:

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- D.P.R. 151/2011;
- Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19/04/2000, n. 145 e s.m.i.
- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,
- D.P.R. 207/2010, per le parti in vigore;
- normative statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 8. - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto: il progetto dell'Accordo Quadro comprensivi di tutti i relativi documenti ed elaborati, l'offerta presentata in sede di gara, anche se non materialmente allegati.

Art. 9. - DOMICILIO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL' APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore dovrà inoltre nominare il Direttore Tecnico di Cantiere sul cui nominativo l'Amministrazione Comunale potrà esprimere il proprio gradimento, previa analisi delle credenziali professionali offerte.

Tale nominativo dovrà coincidere con quello del Direttore Tecnico o di uno dei Direttori Tecnici indicati nella certificazione SOA "attestazione di qualificazione di lavori pubblici". Ogni variazione del domicilio o dei nominativi delle figure sopra indicate, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.

Art. 10. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità di tutta la documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi e le opere, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato.

Art. 11. - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione Comunale si avvale, fatti salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, l'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE
ACCORDO QUADRO

operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP). L'Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l'elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

Art. 13. - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio tramite consegna dei lavori risultante da apposito verbale e previa convocazione dell'esecutore.

Trattandosi di appalto finanziato per Euro 130.000,00 da contributi statali, assegnati a seguito dell'art. 30 del D.L. 34/2019 e sulla base del Decreto Direttoriale Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27/5/2019, **avente l'obbligo di iniziare i lavori entro il 31/10/2019**, i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge ai sensi dell'art 32 commi 8 e 13 del DLgs 50/2016 e smi e dell'art. 5 del Decreto MIT del 7/03/2018 n.49

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

Art. 14. - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sarà disciplinato nei contratti applicativi e comunque non dovrà eccedere la durata dell'Accordo Quadro.

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE
ACCORDO QUADRO

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che sarà di volta in volta allegato ai singoli contratti applicativi.

Art. 15. - PENALI

In caso di mancata presentazione dell'Appaltatore ai termini prefissati per la consegna dei lavori, verrà applicata una penale di 500,00 €.

In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti, riconducibile ad inadempienza da parte dell'Appaltatore, sarà applicata la penale dell'1 per mille dell'importo di Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo rispetto al previsto.

Per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore, da parte del personale dell'impresa appaltante (secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 123/07) sarà applicata una penale pari a € 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista di tesserino.

Il tutto come da schema seguente:

| Inadempienza contestata | Importo penale applicata |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Mancata presentazione alla consegna dei lavori prefissata | 500,00 € |
| Ritardo nell'esecuzione dei lavori | 1 per mille importo di AQ |
| Mancata esibizione tesserino di riconoscimento | 50,00 € |

Le penali verranno contabilizzate all'interno dei relativi SAL e detratti in occasione del pagamento di ciascuno di questi.

L'applicazione complessiva delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa del ritardo o di inadempienze da parte dell'Appaltatore.

Art. 16. - CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

All'Accordo Quadro è allegato un cronoprogramma di massima dalla sottoscrizione dell'Accordo. A seguito di sottoscrizione dei successivi contratti applicativi, ai quali saranno allegati i relativi cronoprogrammi di dettaglio, l'Appaltatore potrà predisporre e consegnare alla stazione appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, dovrà essere coerente con i tempi contrattuali stabiliti nel cronoprogramma di ultimazione e dovrà essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE
ACCORDO QUADRO

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dalla D.L./R.U.P.

Art. 17. - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non saranno concesse sospensioni o proroghe dei termini di esecuzione dei lavori derivanti dalle seguenti cause imputabili all'Appaltatore:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale Appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- d. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- g. le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato I del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 18. - LAVORI A CORPO E A MISURA

Il presente appalto si intende contabilizzato a misura. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeee del Codice dei Contratti Pubblici il corrispettivo contrattuale è determinato applicando i prezzi unitari dedotti del ribasso offerto in sede di gara alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito.

I prezzi unitari sono quelli indicati nell'Elenco Prezzi allegato al presente Accordo Quadro. In caso di lavorazioni e prezzi non inclusi nell'elenco prezzi di Accordo Quadro si farà riferimento al prezziario Regionale delle Opere Pubbliche 2019 Regione Lombardia Volume 1.2 e Listino Prezzi del Comune di Milano 2019 Volume 1.2 su cui si dovrà applicare il ribasso offerto in sede di gara.

I prezzi contrattuali, ottenuti al netto del ribasso di gara, sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato e relativi allegati e di ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, è consequenziale nell'esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nei prezzi contrattuali sono dunque compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, la posa in opera dei vari materiali, tutto l'occorrente per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, l'apertura di passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni

con relativi oneri per l'impianto dei cantieri o per il deposito dei materiali di rifiuto, le opere provvisorie, ed ogni lavorazione e magistero necessari per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, le spese generali e l'utile d'impresa. Pertanto nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto anche se non espressamente descritto nella relativa voce di elenco prezzi.

Art. 19. - VERIFICA, MISURAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

Tutte le misure saranno effettuate in contraddittorio tra il Direttore Tecnico di cantiere e la Direzione Lavori e riguarderanno solo i lavori da questa ordinati.

La D.L. potrà comunque procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione di ogni singola opera e dello stato di avanzamento dei lavori.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli saranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti.

L'Appaltatore sarà tenuto a rifare a propria cura e spese tutti quei lavori per i quali la Direzione Lavori, a seguito di opportuna verifica, abbia riscontrato vizi o difformità relativamente alle modalità di esecuzione o ai materiali utilizzati, qualora non corrispondenti a quelli ordinati: la D.L. potrà in tal caso ordinare la totale o parziale demolizione delle opere difettose e la nuova esecuzione, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo, con rimborso di eventuali maggiori oneri per danni, ritardi e maggior durata della direzione e sorveglianza dei lavori.

Il Direttore dei Lavori emetterà successivi Stati di Avanzamento Lavori, al raggiungimento del minore fra gli importi netti di € 50.000,00 o l'importo del singolo contratto applicativo. I SAL comprenderanno le lavorazioni e somministrazioni effettivamente prestate unitamente ai relativi oneri per la sicurezza (ai quali non verrà applicato il ribasso di gara).

Ogni SAL sarà sottoscritto dal D.L. e per accettazione dall'Appaltatore.

Ogni SAL sarà accompagnato dal relativo Certificato di Pagamento, a firma del RUP.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il Certificato di Pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato qualunque sia l'ammontare raggiunto.

La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del collaudo finale/Certificato di Regolare Esecuzione e previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell'esecutore.

L'Appaltatore dovrà mantenere, per proprio conto, costante e scrupoloso controllo della contabilità dei lavori e trasmettere, su richiesta della D.L./R.U.P, adeguata documentazione attestante lo stato di avanzamento di tale contabilità: i documenti di contabilità dovranno riportare la data di fornitura o esecuzione dei lavori, il luogo, la tipologia di lavoro eseguito, la descrizione, la quantità, le misure, il costo unitario, la somma residua rispetto all'ammontare complessivo dei lavori eseguiti.

Prima di liquidare la somma esigibile dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante accerterà preventivamente il DURC dello stesso e degli eventuali subappaltatori ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20. - GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Si rimanda alla disciplina di cui all'art 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 in merito alla riduzione delle garanzie fideiussorie in relazione al possesso dei requisiti di certificazione di qualità.

Art. 21. - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto maggiorato dell'IVA.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Art. 22. - VARIAZIONE DEI LAVORI

Si rimanda all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 per la disciplina della variazione dei lavori.

Art. 23. - NORME DI SICUREZZA GENERALI, PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare il Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del decreto n. 81 del 2008 e ad attenersi alle disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, come previsto dal medesimo D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 24. - SUBAPPALTO

Il subappalto per lavori e servizi è consentito nei limiti e nelle modalità previste dall'art 105 del codice dei contratti.

Art. 25. - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal presente CSA.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 26. - CONTROVERSIE

In caso di controversia si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la competenza del Giudice ordinario, foro di Monza, ed è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 27. - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali

- e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 28. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui all' art. 108, del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di ottenimento di DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 29. - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L'impresa è responsabile delle aree oggetto di intervento relativamente ai lavori eseguiti e fino a collaudo delle stesse. Ad ultimazione dei lavori avvenuta l'esecutore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e provvedere, con personale idoneo, alla pulizia delle aree oggetto dei lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto, al termine dei lavori relativi ad ogni singolo contratto applicativo, l'ultimazione degli stessi al Direttore Lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. L'ultimazione dei lavori si intenderà effettiva quando unitamente all'accertamento dell'ultimazione degli stessi saranno presentate le certificazioni corredate dei relativi *as built*.

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE
ACCORDO QUADRO

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite ed in caso di esito positivo emette relativo CRE.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque ad un importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla Stazione appaltante medesima addebitandone la spesa all'aggiudicatario, ove questi non provveda nei termini prescritti.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

Art. 30. - GARANZIE SULLE OPERE

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e fino a due anni da tale ultimazione decorre il periodo di garanzia sulle opere eseguite. L'Appaltatore è garante di tutte le opere e forniture da lui eseguite. In tale periodo egli sarà tenuto alla manutenzione gratuita delle dette opere, ed alla eliminazione di eventuali difformità e vizi dell'opera rispetto al contratto stipulato.

A garanzia degli interventi eseguiti per i 2 anni successivi dalla fine dei lavori, prima dello svincolo della cauzione definitiva, l'Appaltatore dovrà depositare alla Stazione appaltante una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 20% dell'importo contrattuale come garanzia sulla rata di saldo. La polizza potrà prevedere la naturale estinzione decorsi due anni dalla data del collaudo finale.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

Art. 31. - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'accordo quadro delle opere pubbliche, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato speciale nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE
ACCORDO QUADRO

- l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b. l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, che siano ordinate dalla stessa direzione lavori, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
 - c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - d. il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
 - e. la pulizia del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - f. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;
 - g. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
 - h. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - i. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - j. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - k. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - l. il rispetto della normativa relativa agli smaltimenti dei rifiuti ivi compresa la eventuale consegna dei formulari e delle quantità di materiale smaltito.

Art. 32. - CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 33. - CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito per tutta la durata dell'accordo quadro un cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 34. - DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 35. - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e servizi e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare ultimazione dei servizi ai sensi dell'art. 309 del dpr 207/2010

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo quadro.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'accordo quadro si intendono I.V.A. esclusa.

Letto, confermato, sottoscritto

Giussano,

L'IMPRESA

IL DIRIGENTE

